

Codice A1604B

D.D. 5 giugno 2023, n. 371

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia dei due pozzi potabili denominati Campore 1 - codice univoco TO-P-06518 - e Campore 2 - codice univoco TO-P-06519 - ubicati in località Sant'Anna di Campore, nel Comune di Cuornè (TO) e gestiti dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.)



ATTO DD 371/A1604B/2023

DEL 05/06/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1604B - Tutela delle acque

OGGETTO: Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione dell’area di salvaguardia dei due pozzi potabili denominati Campore 1 - codice univoco TO-P-06518 - e Campore 2 - codice univoco TO-P-06519 - ubicati in località Sant’Anna di Campore, nel Comune di Cuornè (TO) e gestiti dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.)

L’Ente di Governo dell’Ambito n. 3 “*Torinese*”, d’intesa con la S.M.A.T. S.p.A. - gestore d’Ambito nonché committente dello studio idrogeologico per la ridefinizione dell’area di salvaguardia - con nota in data 13/1/2023 ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 4 del 13/1/2023 con la documentazione a supporto della proposta di definizione dell’area di salvaguardia ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mmi.ii. dei due pozzi potabili denominati *Campore 1* - codice univoco TO-P-06518 - e *Campore 2* - codice univoco TO-P-06519 - situati in località *Sant’Anna di Campore*, nel Comune di Cuornè (TO) - dati catastali di ubicazione delle opere di presa: foglio di mappa n. 4, mappale n. 1359 (*Campore 1*) e n. 205 (*Campore 2*).

I due pozzi, vicini tra loro, costituiscono un importante punto di approvvigionamento potabile per il Comune di Cuornè, con particolare riferimento al fabbisogno della località *Sant’Anna di Campore*. Le aree di salvaguardia risultano attualmente perimetrate con il criterio geometrico stabilito dalla normativa statale che - in assenza di uno specifico provvedimento regionale - prevede una circonferenza di raggio 200 metri, con centro nel punto di captazione.

I due pozzi *Campore 1* e *Campore 2* - alloggiati all’interno di locali tecnici dedicati - sono ubicati a Nord-Ovest del territorio comunale, in destra idrografica del torrente Orco, su un fondovalle pianeggiate inciso dal torrente, la cui azione è responsabile della presenza di depositi alluvionali, sedimenti a granulometria da grossolana a fine e aventi, quindi, condizioni di permeabilità differenti; l’area che borda il corso d’acqua è sub-pianeggiante, caratterizzata da una debole pendenza da Ovest-Sud-Ovest verso Est-Nord-Est. Il mutare ciclico delle condizioni climatiche quaternarie hanno fortemente influenzato l’evoluzione dell’area, determinando la formazione di terrazzi, risultato dell’alternanza di periodi caratterizzati da marcati processi erosionali con periodi in cui i fenomeni deposizionali risultavano, invece, predominanti: in questo modo si sono originati

dei terrazzamenti, con dislivelli variabili, che delimitano aree sempre più depresse approssimandosi agli alvei dei corsi acqua principali.

Dal punto di vista geologico, il Foglio 42 “Ivrea” della Carta Geologica d’Italia alla scala 1:100.000 ascrive l’area in esame alle “*Alluvioni recenti del Quaternario*”, costituite essenzialmente da sabbie e ghiaie legate ai processi di deposizione e erosione del torrente Orco e sovrapposte ai litotipi cristallini - *micascisti eclogitici, eclogiti e glaucofaniti* - affioranti sul versante a monte dei due pozzi.

Non essendo disponibili le documentazioni originarie con colonna stratigrafica e schema di completamento, le caratteristiche tecniche dei due pozzi sono state verificate mediante video-ispezione e, nel seguito, riportate:

- *Campore 1* (TO-P-06518) - profondo 48,15 metri, filtra tra -35,50 e -48,15 metri;
- *Campore 2* (TO-P-06519) - profondo 67,35 metri, filtra tra -35 e -67,35 metri.

Il riconoscimento dei filtri nel pozzo *Campore 2* è stato reso difficoltoso dalle cattive condizioni di conservazione della colonna, caratterizzata dalla presenza di forti incrostazioni sulle pareti filtranti, chiaramente identificabili, invece, nel pozzo *Campore 1*. Le misure piezometriche riportate nella documentazione contenuta negli atti di progetto a corredo dell’istanza indicano soggiacenze, rispettivamente, di 6,85 metri per il pozzo *Campore 1* (misura riferita a settembre 2021) e di 6,718 metri per il pozzo *Campore 2* (misura riferita a febbraio 2021), corrispondenti ad un livello piezometrico di circa 417,2 e 418,3 metri s.l.m..

In assenza della documentazione originaria relativa alla perforazione dei due pozzi, il modello litostratigrafico del sottosuolo in corrispondenza delle captazioni è stato ricostruito sulla base dei dati disponibili nella Banca Dati Geotecnica di ARPA Piemonte, dei dati forniti da S.M.A.T. S.p.A. e di quelli presenti sul P.R.G.C. di Cuorgnè utilizzando, in particolare, una stratigrafia relativa a una perforazione profonda 28 metri eseguita a circa 250 metri di distanza dai due pozzi, ubicata sul lato opposto del torrente Orco ma in corrispondenza del medesimo contesto geologico, dall’esame della quale l’assetto stratigrafico a più larga scala definito nell’inquadramento risulta essere coerente, dal momento che è possibile ipotizzare che i due pozzi attraversino i depositi grossolani sabbioso-ghiaiosi, anche terrazzati, legati ai processi di deposizione e erosione del torrente Orco, al di sotto dei quali ci sono i litotipi cristallini, affioranti sul versante a monte delle captazioni: i due pozzi sono quindi posizionati a monte dell’area di ricarica dell’acquifero profondo, al margine del bacino di pianura e a ridosso dell’area caratterizzata da rocce cristalline affioranti; in tale ambito, considerando la stratigrafia a disposizione - supportata dalla Carta Geologica d’Italia e dai dati di letteratura - risulta che i due pozzi sono posti in un’area in cui non vi è un acquifero profondo, escludendo l’eventuale comunicazione tra falde in corrispondenza delle opere di presa.

Dalla consultazione della *Carta della base dell’acquifero superficiale*, approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3/6/2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3/12/2012 quale strumento per la valutazione della conformità delle opere di derivazione di acqua sotterranea ai principi di cui all’articolo 2 della legge regionale 30/4/1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7/4/2003, n. 6, si evince che i due pozzi si trovano nella sottoarea “*MC2: Alluvioni di fondovalle alpino*”, ovvero in un’area esterna alla cartografia, nella quale non è stata definita la quota della base dell’acquifero superficiale ma vengono forniti dei criteri tecnici orientativi per la relativa individuazione, criteri che suggeriscono o la presenza di un orizzonte saturo di spessore 50 metri o, laddove non sia noto il livello piezometrico, una quota base a 50 metri di profondità dal piano-campagna. Nel caso in esame, in cui è noto il livello piezometrico, il modello concettuale stratigrafico delineato ha evidenziato uno spessore dell’orizzonte saturo di circa 60 metri, maggiore di quello suggerito, ma comunque compatibile con il quadro deposizionale originario alluvionale perifluviale, che comporta anche in ambiti ristretti significative variazioni di energia e, conseguentemente, di forme; lo spessore individuato costituisce esclusivamente l’acquifero superficiale. A supporto di tale modello, il pozzo *Campore 1* filtra fino a circa -48,15 metri dal

piano-campagna - ovvero con captazione parziale dell'orizzonte saturo - mentre il contiguo pozzo *Campore 2*, caratterizzato da filtri fino a circa -67,35 metri dal piano-campagna, interessa l'intero orizzonte acquifero: ulteriori misure effettuate su pozzi privati ubicati nelle vicinanze, nel medesimo contesto geologico e con profondità mediamente inferiori ai 30 metri e quindi sicuramente intercettanti la falda freatica, hanno evidenziato un livello statico confrontabile con quello misurato nei due pozzi, a conferma di un'esclusiva captazione della falda superficiale da parte degli stessi.

Sulla base dei dati analizzati, si può quindi ipotizzare che nel settore in cui insistono i due pozzi il torrente Orco costituisca un fattore alimentante la falda superficiale; l'eventuale apporto di infiltrazioni e ruscellamenti dai settori collinari antistanti risulta invece sicuramente subordinato rispetto al contributo di subalveo: a supportare tale ricostruzione l'elevata produttività della falda, alla luce delle portate emunte e dei trascurabili abbassamenti osservati durante le prove di portata effettuate sui pozzi.

Per determinare le caratteristiche idrodinamiche dell'acquifero captato nonché per valutare la produttività e l'efficienza idraulica delle opere di captazione sono state realizzate, compatibilmente con le esigenze di gestione dell'acquedotto, una prova di portata in risalita ("*recovery test*") e una prova a gradini su entrambi i pozzi. In virtù delle esigenze funzionali dettate dal gestore S.M.A.T. S.p.A., le prove di risalita sono state effettuate prima delle prove a gradini di portata. Dall'interpretazione delle curve di risalita si è osservata una stabilizzazione pressoché istantanea, il cui andamento consente di presumere che si tratti di un acquifero superficiale e non confinato, che non mostra il fenomeno del drenaggio ritardato, molto probabilmente per la granulometria grossolana che lo caratterizza. Con lo scopo di individuare le caratteristiche del complesso acquifero/opere di captazione, su ciascun pozzo sono state successivamente eseguite le prove di portata a gradini di breve durata con misura del livello dinamico dell'acqua.

La proposta di definizione - individuata con il metodo *cronologico* e calcolata utilizzando il software analitico WhAEM - è stata determinata considerando, per la simulazione modellistica, le portate massime di esercizio dei due pozzi, ovvero i volumi d'acqua prelevati derivanti da un pompaggio continuo e contemporaneo per 24 ore - pari a 65 l/s dal pozzo *Campore 1* e a 54 l/s dal pozzo *Campore 2* - e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un grado di vulnerabilità intrinseca molto elevato dell'acquifero captato, confrontando i risultati ottenuti dall'applicazione di diverse metodologie. Trattandosi di due pozzi contigui posti a ridotta distanza reciproca e captanti la medesima falda superficiale, le relative aree di salvaguardia calcolate sono risultate interferenti: si è pertanto proceduto all'interpolazione conservativa delle suddette aree ottenendo un'unica zona di rispetto ristretta e un'unica zona di rispetto allargata, ferma restando per ciascuna captazione la zona di tutela assoluta di raggio 10 metri. La direzione di deflusso della falda superficiale è prevalentemente da Nord-Ovest verso Sud-Est; la presenza dell'alveo del torrente Orco costituisce a tutti gli effetti un limite idrogeologico che delimita, verso monte, l'estensione dell'area di salvaguardia: tale limite è stato posizionato sulla base dell'andamento dell'alveo attivo del torrente, tenuto conto del relativo sedime individuato sulla cartografia catastale. L'area di salvaguardia che ne è risultata ha, pertanto, le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma circolare e raggio pari a 10 metri attorno ai pozzi, per una superficie di 314 metri quadrati ciascuna;
- zona di rispetto ristretta, unica per entrambi i pozzi, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni e rappresentata dalla poligonale che inviluppa le zone di rispetto ristrette di ciascun pozzo, per una superficie complessiva di 27.126,8 metri quadrati;
- zona di rispetto allargata, unica per entrambi i pozzi, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 365 giorni e rappresentata dalla poligonale che inviluppa le zone di rispetto allargate di ciascun pozzo, per una superficie complessiva di 8.082,5 metri quadrati.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle

catastali interessate nell'elaborato "*CARTA DELLE AREE DI SALVAGUARDIA - scala 1:2.000 e Elenco particelle catastali*", agli atti con la documentazione trasmessa.

Dagli atti di progetto presentati a corredo dell'istanza, risulta il seguente quadro di contesto.

All'interno delle zone di rispetto, ristretta e allargata, ricadono i tratti terminali di strade di accesso a proprietà private e la linea ferroviaria Canavesana e, nella zona di rispetto ristretta, un fabbricato rurale privo di allaccio alla rete fognaria pubblica. Inoltre, l'area di salvaguardia, in particolare la zona di rispetto ristretta, interessa prevalentemente suoli agricoli a seminativi semplici in aree indifferenziate e colture agrarie con presenza di spazi naturali importanti, mentre la zona di rispetto allargata interessa quasi interamente aree boscate a prevalenza di latifoglie - per la maggior parte robinieti - posti a Ovest della linea ferroviaria: per tali particelle è risultato necessario redigere uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari di cui all'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006.

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", con nota in data 4/5/2022, ha trasmesso al Comune di Cuornè (TO), all'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest e all'ASL TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia dei due pozzi potabili denominati *Campore 1* - TO-P-06518 - e *Campore 2* - TO-P-06519, ubicati nel medesimo Comune di Cuornè e gestiti da S.M.A.T S.p.A., al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006.

Il Comune di Cuornè (TO) - interessato dall'area di salvaguardia - visionata la documentazione trasmessa, non ha fatto pervenire osservazioni in merito alla definizione proposta.

L'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest - esaminata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 28/6/2022 - agli atti dell'amministrazione - ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 la proposta di definizione presentata; trattandosi di due pozzi contigui posti a ridotta distanza reciproca e intercettanti la medesima falda superficiale, le relative aree di salvaguardia calcolate risultano interferenti, pertanto si è proceduto all'interpolazione conservativa delle suddette aree ottenendo un'unica zona di rispetto ristretta e un'unica zona di rispetto allargata. Nella medesima nota, la stessa ARPA, ha inoltre condiviso l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal proponente, evidenziando alcune misure cautelative da adottare all'interno dell'area di salvaguardia per la tutela della risorsa idrica captata, e in particolare:

- in relazione al fabbricato rurale privo di allaccio alla rete fognaria pubblica presente nella zona di rispetto ristretta, dovrà essere esclusa la presenza di fosse Imhoff, pozzi neri o disperdenti e di potenziali centri di rischio associati allo stoccaggio interrato di sostanze pericolose, quali serbatoi di accumulo di combustibili (idrocarburi per riscaldamento);
- in relazione alla presenza di aree agricole all'interno dell'area di salvaguardia, è vietato l'utilizzo di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni contenute nel Piano di Utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari, sottoscritto da chi detiene il titolo d'uso dei terreni sottoposti a salvaguardia e presentato alla Città Metropolitana di Torino;
- nel caso in cui le zone di rispetto venissero utilizzate per il pascolo di bestiame, l'articolo 6, comma 2 del regolamento regionale 15/R/2006 vieta specificamente la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta, mentre il comma 1, punto m) vieta il pascolo e la stabulazione di bestiame che ecceda i 170 Kg per ettaro di azoto presente negli effluenti; nella zona di rispetto ristretta è comunque vietato lo stoccaggio di effluenti zootecnici, concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari;

- per quanto riguarda le infrastrutture viarie, è necessario prevedere la manutenzione costante dei sistemi di deflusso delle acque che impediscano l'infiltrazione nel sottosuolo delle acque piovane o dovute a sversamenti accidentali;
- garantire che le zone di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;
- all'interno dell'area di salvaguardia dovrà essere vietato l'insediamento dei centri di pericolo di cui all'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006;
- l'area di salvaguardia dovrà essere anche recepita nello strumento urbanistico del comune interessato, il quale dovrà emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la definizione dell'area stessa.

L'ASL TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, visionata la documentazione tecnica allegata all'istanza ed effettuati gli opportuni accertamenti, con nota in data 14/10/2022 - agli atti dell'amministrazione - ha evidenziato che i due pozzi approvvigionano la zona di utenza dell'acquedotto pubblico di Cuorgnè, che dispone dei risultati delle analisi chimiche e microbiologiche sui campioni d'acqua estratta - di norma con frequenza annuale - e che, dall'esame dei risultati delle suddette analisi di monitoraggio emerge che l'acqua captata dai pozzi nel periodo 2007-2022 è risultata conforme ai valori di parametri chimici, chimico fisici e microbiologici di cui al d.lgs. 31/2001 e ss.mm.ii.. Nella medesima nota, la stessa ASL, ha inoltre preso atto che è stato predisposto il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari di cui all'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006 per la presenza, nelle zone di rispetto, di aree potenzialmente adibite al pascolo.

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006, la documentazione presentata comprende anche la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per i terreni a destinazione agricola ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia; tale proposta, che contiene le conclusioni sullo studio pedologico dell'areale interessato, indica come i terreni agrari nella zona di rispetto, ristretta e allargata, siano ascrivibili alla Classe 2 di gestione agricola, in quanto caratterizzati da una vulnerabilità intrinseca dell'acquifero molto elevata e da una capacità protettiva del suolo alta/moderatamente alta e, conseguentemente, presentano una notevole suscettibilità di contaminazione della risorsa idrica che determina, come conseguenza, un'elevata limitazione degli interventi ammessi sulle colture arboree e erbacee presenti. La classificazione costituisce il riferimento tecnico nell'ambito dell'area di salvaguardia per l'impiego dei fertilizzanti che, nei terreni appartenenti alla Classe 2, dovranno essere somministrati tenendo conto di un accurato bilanciamento delle prevedibili asportazioni dei nutrienti da parte delle colture in atto e dei prodotti fitosanitari. L'areale sottoposto a salvaguardia è destinato per circa il 20% della superficie ad attività agrarie (seminativi, prati-pascoli e praterie), mentre la restante superficie è per lo più ricoperta da superficie boscata (castagneti, acero-tiglio-frassineti, alneti planiziali e montani e robinieti); sono inoltre presenti superfici urbanizzate e infrastrutturate su circa il 10% della superficie. Nelle aree assimilate a bosco come definite dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del d.lgs. 18/5/2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*" é vietato intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione.

Ai sensi del decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15/2/2017 inerente all' "*Adozione dei criteri ambientali minimi da inserire obbligatoriamente nei capitoli tecnici delle gare d'appalto per l'esecuzione dei trattamenti fitosanitari sulle o lungo le linee ferroviarie e sulle o lungo le strade*" in particolare nel rispetto del punto 4.1.4.1 "*Aree interdette all'uso dei prodotti fitosanitari*" nelle aree di salvaguardia destinate alla produzione di

acqua potabile il controllo delle avversità o il contenimento della vegetazione sulle o lungo le linee ferroviarie deve essere eseguito esclusivamente con metodi fisici o mezzi meccanici. Qualora sulla base di criteri oggettivi si ritenga che la totale esclusione dei trattamenti chimici possa compromettere caratteristiche essenziali delle infrastrutture, il gestore può prevedere interventi nel rispetto delle norme vigenti, dandone preventiva comunicazione alla Regione.

Verificato che la linea ferroviaria Canavesana è stata gestita da GTT fino all'1/1/2021, data in cui il servizio è stato preso in carico da RFI, appartenente al gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 4, in data 26/1/2023.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione risulta conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*".

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che i due pozzi potabili *Campore 1* - TO-P-06518 - e *Campore 2* - TO-P-06519, ubicati nel Comune di Cuornè (TO) e gestiti dalla S.M.A.T. S.p.A., sono stati inseriti nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del regolamento regionale 15/R/2006, approvato con deliberazione n. 408 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "*Torinese*", in data 2/12/2010.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia possa essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;
- si effettuino interventi di pulizia e di manutenzione periodica delle opere di presa e degli edifici contenenti i pozzi;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento dei tratti di viabilità che attraversano l'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno dell'area stessa; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta; si provveda inoltre ad adottare appropriati sistemi di contenimento e di allontanamento delle acque meteoriche e di eventuali inquinanti accidentali nel tratto in rilevato della linea ferroviaria Canavesana che attraversa l'area di salvaguardia; nel tratto

interferente con l'area sottoposta a salvaguardia è vietato l'uso di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione;

- si provveda alla verifica dei centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa, con particolare riguardo agli scarichi di natura civile del fabbricato rurale privo di allaccio alla rete fognaria pubblica che rientra nella zona di rispetto ristretta e agli eventuali stoccaggi contenenti sostanze pericolose, come le cisterne di idrocarburi per l'alimentazione delle centrali termiche; per quanto riguarda gli scarichi esistenti, qualora non rilocalizzabili, si dovrà verificare che siano realizzati e gestiti in condizioni di sicurezza nei confronti delle acque sotterranee mentre, per quanto riguarda i serbatoi, si dovrà verificarne lo stato di conservazione/tenuta e, eventualmente, promuoverne la riconversione a sistemi alternativi che utilizzano combustibili gassosi tali da ridurre il rischio per la risorsa idrica; nelle zone di rispetto non dovranno inoltre essere previsti sistemi di dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche direttamente in pozzi perdenti;
- si provveda alla verifica di eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole all'interno dell'area di salvaguardia sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui al Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegato alla proposta di definizione, che dovrà essere sottoscritto dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all'interno dell'area medesima e trasmesso, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006 e comprendente la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relativa alle particelle catastali ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia, che dovrà essere sottoscritta dai conduttori dei terreni a destinazione agricola e che dovrà, altresì, essere inviata, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Città Metropolitana di Torino del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari è vietato lo spandimento di concimi chimici e la somministrazione di qualsiasi tipologia di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari;

ritenuto che le attività agricole insistenti sull'area di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni della proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "Torinese", in data 4/5/2022, con la quale è stata trasmessa al Comune di Cuornè (TO), all'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest e all'ASL TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia dei due pozzi potabili denominati *Campore 1* - TO-P-06518 - e *Campore 2* - TO-P-06519, ubicati nel medesimo Comune di Cuornè e gestiti da S.M.A.T S.p.A., al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006;

vista la nota dell'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest - in data 28/6/2022 - prot.

n. 00058951;

vista la nota dell'ASL TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea - Dipartimento di Prevenzione - Struttura Complessa Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, in data 14/10/2022 - prot. n. 0110021;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 - "Torinese" n. 4, in data 13/1/2023, di approvazione e presa d'atto della proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 - "Torinese", in data 13/1/2023 - prot. n. 0000100/2023, di trasmissione degli atti della medesima proposta di definizione;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 26/3/1990, n. 13, "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 30/4/1996, n. 22, "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 20/01/1997, n. 13, "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29/7/2003, n. 10/R recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 20/2/2006, n. 1/R recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 11/12/2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29/10/2007, n. 10/R recante "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61) e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 28/12/2007, n. 12/R recante "Designazione di ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- articolo 17 della legge regionale 28/7/2008, n. 23;
- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla D.G.R. n. 10-9336 dell'1/8/2008;
- D.G.R. n. 34-11524 del 3/6/2009 "Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento

della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007";

- determinazione n. 900 del 3/12/2012 "Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi - legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7";
- decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15/2/2017 "Adozione dei criteri ambientali minimi da inserire obbligatoriamente nei capitolati tecnici delle gare d'appalto per l'esecuzione dei trattamenti fitosanitari sulle o lungo le linee ferroviarie e sulle o lungo le strade";
- decreto legislativo 23/2/2023, n. 18, "Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano";

determina

- a. L'area di salvaguardia dei due pozzi potabili denominati *Campore 1* - codice univoco TO-P-06518 - e *Campore 2* - codice univoco TO-P-06519 - ubicati in località *Sant'Anna di Campore*, nel Comune di Cuornè (TO) e gestiti dalla S.M.A.T. S.p.A., è definita come risulta nell'elaborato "*CARTA DELLE AREE DI SALVAGUARDIA - scala 1:2.000 e Elenco particelle catastali*", allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
- b. La definizione dell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata ai valori di portata utilizzati per il calcolo delle isocrone - pari a 65 l/s per il pozzo *Campore 1* e a 54 l/s per il pozzo *Campore 2* - portate massime di esercizio prelevate in maniera continua e contemporanea dai due pozzi.
- c. Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*", relativi, rispettivamente, alle zone di tutela assoluta e alle zone di rispetto, ristretta ed allargata.

Per quanto concerne le attività che interessano l'area di salvaguardia, ricadente in Classe 2 per la gestione agronomica dei terreni, nella zona di rispetto ristretta è vietata la stabulazione del bestiame, il pascolo degli animali, lo stoccaggio e l'accumulo di effluenti zootecnici, di fertilizzanti e di fitofarmaci; in tale zona è obbligatorio, per le colture erbacee annuali, mantenere costante la copertura del suolo mediante una coltura intercalare o una cover-crop. Nella zona di rispetto allargata l'eventuale impiego di concimi chimici e fertilizzanti potrà essere effettuato in conformità alle disposizioni di legge e, in particolare, sulla base dello specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari che coloro che detengono i titoli d'uso di tali particelle dovranno redigere in conformità alle indicazioni di cui alla proposta di Piano allegata alla richiesta di definizione dell'area di salvaguardia e presentare, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino ai sensi dell'articolo 6, comma 7 del regolamento regionale 15/R/2006.

Nelle zone di rispetto ristretta e allargata i fertilizzanti dovranno essere somministrati in maniera accurata in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e bilanciando le prevedibili asportazioni delle colture in atto, con un apporto di *azoto* ammesso entro il limite di 170 kg annui per ettaro. La concimazione *fosfatica* e *potassica* dovrà essere sospesa quando la dotazione nel terreno dei due macroelementi supererà i limiti indicati dall'Allegato C del regolamento regionale

15/R/2006; i fertilizzanti *fosfatici*, inoltre, dovranno contenere un basso contenuto in Cadmio (<90 mg Cd/kg di anidride fosforica).

La dimostrazione del bilanciamento dell'apporto dei nutrienti nei terreni ricadenti nell'area di salvaguardia dovrà essere dimostrata tramite la compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica, previsto dal regolamento regionale 18/10/2002, n. 9/R e ss.mm.ii. o a mezzo di un analogo strumento.

I trattamenti fitosanitari e di diserbo dovranno essere effettuati con i prodotti ammessi prodotti ammessi dal regolamento (CEE) n. 2092/91 e ss.mm.ii. relativo al metodo di produzione biologica. Sono altresì ammessi i trattamenti conformi alle norme tecniche regionali vigenti in materia di produzione colturale integrata con l'ulteriore prescrizione, per i pascoli, di effettuare un solo trattamento annuo in post emergenza, per le colture arboree, di effettuare un solo intervento di diserbo annuo nei sottofilari per contrastare le infestanti utilizzando principi attivi a bassa persistenza, mentre in relazione alle colture erbacee a ciclo annuale sono vietati tutti gli interventi in pre-emergenza. Nell'areale interessato è sempre vietata l'utilizzazione di geodisinfettanti ai sensi del d.lgs. 174/2000, che attua la Direttiva 98/8/CE.

Resta comunque fermo il divieto di intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione nelle aree assimilate a bosco dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del d.lgs. 18/5/2001, n. 227 *“Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”*.

Ai sensi del decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15/2/2017 inerente all' *“Adozione dei criteri ambientali minimi da inserire obbligatoriamente nei capitoli tecnici delle gare d'appalto per l'esecuzione dei trattamenti fitosanitari sulle o lungo le linee ferroviarie e sulle o lungo le strade”*, in particolare nel rispetto del punto 4.1.4.1 *“Aree interdette all'uso dei prodotti fitosanitari”* nelle aree di salvaguardia destinate alla produzione di acqua potabile il controllo delle avversità o il contenimento della vegetazione sulle o lungo le linee ferroviarie deve essere eseguito esclusivamente con metodi fisici o mezzi meccanici. Qualora sulla base di criteri oggettivi si ritenga che la totale esclusione dei trattamenti chimici possa compromettere caratteristiche essenziali dell'infrastruttura, il gestore della medesima può prevedere interventi nel rispetto delle norme vigenti, dandone preventiva comunicazione alla Regione.

d. Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Cuornè (TO) - S.M.A.T. S.p.A. - come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R/2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

- garantire che le zone di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;
- effettuare interventi di pulizia e di manutenzione periodica delle opere di presa e degli edifici contenenti i pozzi.

e. A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che ai proponenti:

- alla Città Metropolitana di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario - S.M.A.T. S.p.A. - per la tutela dei punti di presa;
- alla struttura regionale competente in materia di Pianificazione e gestione urbanistica;
- all'Azienda sanitaria locale;
- al Dipartimento dell'ARPA.

f. A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento e al Comune di Cuornè, affinché lo stesso

provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli, ivi incluso al gestore della rete ferroviaria Canavesana;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
- verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento dei tratti di viabilità che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della medesima area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;
- verificare i centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa, in particolare:
- accertare che gli scarichi di natura civile del fabbricato rurale privo di allaccio alla rete fognaria pubblica che rientra nella zona di rispetto ristretta, qualora non rilocalizzabili, siano realizzati e gestiti in condizioni di sicurezza nei confronti delle acque sotterranee e lo stato di conservazione/tenuta degli eventuali stoccaggi contenenti sostanze pericolose, come le cisterne di idrocarburi per l'alimentazione delle centrali termiche, promuovendone, nel caso, la riconversione a sistemi alternativi che utilizzano combustibili gassosi tali da ridurre il rischio per la risorsa idrica;
- consentire, nel caso di eventuale ristrutturazione di tale fabbricato, solo gli interventi edilizi di recupero conservativo che non comportino l'aumento delle unità immobiliari e gli interventi di adeguamento igienico-sanitario che non comportino ulteriori allacciamenti fognari, come prevede l'articolo 6, comma 2 punto d) del regolamento regionale 15/R/2006;
- non consentire nelle zone di rispetto sistemi di dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche direttamente in pozzi perdenti;
- verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- far svolgere in ottemperanza alla normativa vigente le attività effettuate all'interno dell'area di salvaguardia.


g) A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è altresì notificato al gestore uscente della linea ferroviaria Canavesana GTT e al gestore entrante RFI, appartenente al gruppo Ferrovie dello Stato Italiane affinché siano adottati appropriati sistemi di contenimento e di allontanamento delle acque meteoriche e di eventuali inquinanti accidentali nel tratto in rilevato della linea ferroviaria interferente con l'area sottoposta a salvaguardia. Inoltre nella medesima area è vietato l'uso di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione, così come previsto dal decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15/2/2017 *“Adozione dei criteri ambientali minimi da inserire obbligatoriamente nei capitolati tecnici delle gare d'appalto per l'esecuzione dei trattamenti fitosanitari sulle o lungo le linee ferroviarie e sulle o lungo le strade”*.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione

Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

IL DIRIGENTE (A1604B - Tutela delle acque)
Firmato digitalmente da Paolo Mancin

Allegato



CARTA DELLE AREE DI SALVAGUARDIA
 - scala 1:2.000 -

Elenco particelle catastali ricomprese nell'area di salvaguardia dei pozzi potabili *Campore 1* - codice univoco TO-P-06518 - e *Campore 2* - codice univoco TO-P-06519 - Comune di Cuornè (TO)

AREA DI SALVAGUARDIA	FOGLIO	PARTICELLE		AREA (METRI QUADRATI)
ZONA di TUTELA ASSOLUTA <i>(Campore 1)</i>	4	complete	1358, 1359	314
	4	pro parte	203, 205	
ZONA di TUTELA ASSOLUTA <i>(Campore 2)</i>	4	pro parte	205	314
ZONA di RISPETTO RISTRETTA	4	complete	185, 186, 188, 198, 199, 207, 1310, 1366, 1368, 1440, 1469, 1470	27.126,80
	4	pro parte	189, 197, 202, 203, 205, 206, 208, 1050, 1053, 1282, 1309, 1367, 1466, 1467, 1472, 1474	
	51	complete	849, 1480, 1481, 1485, 1486	
	51	pro parte	848, 850, 851, 988, 1482, 1483, 1484, 1870, 1871, 1875, 2064	
ZONA di RISPETTO ALLARGATA	4	complete	1052, 1463	8.082,50
	4	pro parte	189, 197, 1050, 1367, 1462, 1466, 1467, 1468, 1472, 1473, 1474	
	51	complete	845, 1874, 1876, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889	
	51	pro parte	848, 850, 851, 988, 1482, 1483, 1484, 1870, 1871, 1872, 1873, 1875, 1877, 1878, 2064	